

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 445

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, CENGARLE, PREARO, FORNALE, ARMATO,
TOROS, BIANCHI GERARDO, AGOSTA**

Presentata il 19 settembre 1963

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza per i sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei Carabinieri e corrispondenti gradi dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Per tradizione giuridica costante al personale appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato, fu riconosciuto in ogni tempo il diritto di liquidare il massimo della pensione (80 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepito e degli altri assegni pensionabili) al compimento del venticinquesimo anno di servizio.

I motivi che indussero il legislatore di ogni tempo, di stabilire questo particolare criterio di abbreviazione dei termini normali nei confronti di questa benemerita categoria di fedeli servitori dello Stato, vanno ricercati nelle seguenti considerazioni:

1°) l'altissima usura fisica, determinata dai gravosi servizi cui questo personale è diuturnamente sottoposto, determina molto spesso ed a breve scadenza, la perdita della incondizionata idoneità richiesta per tutti i servizi d'istituto;

2°) il conseguente motivo di avere sempre a disposizione uomini fisicamente efficienti per lo svolgimento del delicato e faticoso servizio di tutela sulla osservanza delle leggi e dell'ordine;

3°) la forte percentuale di riformati per infermità dipendenti da causa di servizio, non sempre ascrivibile a categoria di pensione privilegiata;

4°) la differenza sostanziale tra la posizione dell'impiegato civile, comodamente intradato nella via della pensione a quaranta anni di servizio, con una occupazione normale di orario di lavoro non confrontabile col servizio svolto dalle categorie di cui la presente proposta di legge si occupa, il cui orario di lavoro è in pratica non solo di gran lunga maggiore, ma svolto tra fatiche e disagi, soggetto a pericoli e inconvenienti non lievi e di varia natura.

Poiché nessuna di queste circostanze si impose alla considerazione delle Commissioni incaricate di elaborare le nuove disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale in genere, in sede di redazione dei decreti delegati, al fine di salvaguardare la posizione del personale, oggetto della presente proposta di legge, confidiamo nella sensibilità degli onorevoli colleghi, affinché il meccanismo voluto dalle precedenti leggi — dal testo unico del 21 febbraio 1895 n. 70, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 — sui di-

versi criteri di liquidazione delle pensioni a questa specialissima categoria di dipendenti statali, venga con gli stessi termini, ripristinato nel diritto positivo della Repubblica Italiana.

Diversamente si dovrà ancora assistere all'increscioso fenomeno involutivo derivante dal nuovo diritto pensionistico donde le riliquidazioni effettuate in forza del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della correlativa legge 11 luglio 1956,

n. 734, a tutti coloro che furono collocati a riposo al compimento di 25 anni di servizio con diritto al massimo della pensione (80 per cento dell'ultimo stipendio o paga) è stata imposta una riduzione della percentuale che in atto godevano con l'assurdo risultato, per molti, di avere riliquidata una pensione inferiore a quella loro decretata all'atto del collocamento a riposo e di conseguenza privati dei benefici che la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, si proponeva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20 e della legge 11 luglio 1956 n. 734, le pensioni normali spettanti ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e corrispondenti gradi dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato, sono liquidate a decorrere dal 1° luglio 1956, sulla base delle seguenti aliquote dell'ultimo stipendio o paga, ivi inclusi gli assegni pensionabili, goduti all'atto della cessazione dal servizio:

a) per cessazione a venti anni di servizio, comunque utile per la pensione, il 50 per cento;

b) per ciascun anno di servizio utile, oltre il ventesimo e per non più di cinque anni la predetta aliquota è aumentata del sei per cento.

ART. 2.

Ai fini della determinazione dell'ultimo stipendio o paga sono computabili tutti i servizi prestati alle dipendenze dello Stato, purchè pensionabili e di conseguenza determinanti per le ritenute 6 per cento in conto Tesoro.

Gli stessi criteri si applicano in sede di riliquidazione delle pensioni godute dal personale indicato all'articolo 1° precedentemente al 1° luglio 1956 il cui ultimo stipendio o paga sarà teoricamente ricostruito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20 mediante attribuzione degli aumenti periodici costanti, in relazione

a tutti i servizi prestati compresi quelli di richiamo o trattenimento in servizio purchè pensionabili.

ART. 3.

Nel caso in cui le disposizioni vigenti stabiliscano in favore delle categorie indicate nel precedente articolo la liquidazione sulla base di una anzianità inferiore a 20 anni, tale pensione è raggugliata a tanti ventesimi di quella spettante a 20 anni quanti sono gli anni di servizio utile.

ART. 4.

Il trattamento previsto dagli articoli 1 e 2 si applica alle pensioni di reversibilità.

ART. 5.

La nuova pensione in relazione ai criteri stabiliti dai precedenti articoli decorre dal 1° luglio 1956; la riliquidazione sarà effettuata d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei Conti.

Il Governo è autorizzato ad emanare con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Regolamento per l'applicazione delle presenti norme.

ART. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo dei fondi occorrenti dal capitolo 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.